

## Dall'Unagraco un *rademecum* operativo per i professionisti dell'area economico-contabile

# Crisi d'impresa, esperti in campo

## Ai commercialisti gli accordi di ristrutturazione dei debiti

DI RAFFAELE MARCELLO -  
Docente nell'università  
G. D'Annunzio di Chieti  
- Pescara - Presidente  
Unagraco

La relazione dell'esperto negli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis If costituisce il perno fondamentale della disciplina precludendone la possibilità di omologazione. In particolare, taluni ritengono che il termine «esperto» chiami in causa oltre agli esperti contabili, inclusi i commercialisti, anche i soggetti in possesso di comprovate capacità di gestione imprenditoriale e i soggetti esperti nel campo delle crisi d'impresa. L'esperto, attraverso la propria relazione, deve esprimersi sull'attuabilità dell'accordo (e quindi di un motivato parere) e, in particolare, sulla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei; egli deve formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, possa ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso. Volendo inquadrare il nuovo istituto da un

punto di vista giuridico, è agevole affermare che nell'ottica della «privatizzazione dell'insolvenza» esso consente all'imprenditore di raggiungere un accordo di carattere stragiudiziale (da sottoporre solo successivamente al controllo del tribunale) con i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti. In sintesi gli accordi sono composti da due fasi: stragiudiziale di conclusione dell'accordo con i creditori e giudiziale di omologa da parte del tribunale.

**Il presupposto oggettivo e soggettivo.** Può accedere agli accordi di ristrutturazione soltanto l'imprenditore commerciale privato. Restano esclusi il piccolo imprenditore (così come individuato dall'art. 1 della If), l'imprenditore agricolo e l'ente pubblico. Il presupposto oggettivo è verificato nell'esistenza di una situazione di crisi, che non esclude la presenza dell'insolvenza.

**Il contenuto dell'accordo.** L'art. 182-bis prevede che il debitore, con la dichiarazione e la documentazione di cui all'art. 161 (domanda di concordato), possa depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rap-

presentanti almeno il 60% dei crediti. Per il creditore, l'accordo può consistere in: concedere dilazioni di pagamento; concedere rinunce totali o parziali agli interessi o anche al capitale; sottoscrivere titoli di debito (obbligazioni); convertire i crediti in capitale; acconsentire all'assunzione del debito da parte di terzi; «acquisire nuove garanzie». Viceversa, per il debitore, l'accordo può realizzare: la continuazione dell'attività in capo al debitore stesso o la cessione a un terzo; la cessione parziale o totale dei beni ai creditori; il conferimento dei debiti in una nuova, la liquidazione dell'impresa. L'accordo realizza sicuramente un *factum* di non pagamento tra creditore e debitore, eventualmente condizionato all'omologazione. In sostanza, in forza dell'accordo raggiunto, i creditori si impegnano a non chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore. Va da sé che l'accordo manifesti i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei creditori aderenti, lasciando immutate le ragioni di quelli estranei all'accordo, o perché non aderenti oppure semplicemente perché non coinvolti nell'operazione di ristrutturazione del debi-

to. Proprio da tale assunto vi è la precisa disposizione normativa in base alla quale i creditori (estranei) dovranno essere «regolarmente pagati».

**La documentazione da presentare.** La domanda e la documentazione, accompagnate dalla relazione, vanno depositate in cancelleria fallimentare del tribunale. Il fascicolo si compone di:

a) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) elenco degli eventuali titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore (evidentemente diversi dai

creditori, già indicati al punto precedente);

d) elenco dei beni, con il rispettivo valore, degli eventuali soci illiquidamente responsabili.

**L'omologazione, le opposizioni e l'omologazione del tribunale.** Gli accordi depositati in tribunale devono essere iscritti nel Registro delle imprese. Nel termine di 30 giorni dall'iscrizione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizioni. Se non ci sono opposizioni, il tribunale provvederà, verificando comunque il rispetto formale della documentazione presentata e valutando l'esistenza delle risorse da destinare ai creditori estranei. Viceversa, se ci sono opposizioni, il tribunale procede nunciandosi con decreto motivato in camera di consiglio.



Pagina a cura

DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI  
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

[www.unagraco.org](http://www.unagraco.org)

fax 0823/847102